



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto da e

(padre), rappresentati e difesi dall'avv. ed

elettivamente domiciliati in (Studio Legale);

contro

il Ministero dell'Università, dell'Istruzione e della Ricerca Scientifica, in persona del Ministro p.t., non costituito in giudizio;

e nei confronti

di, rappresentata e difesa dall'avv. ed

elettivamente domiciliata presso la medesima, in,,

presso l'avv.;

e di, tutte non

costituite in giudizio;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez.

staccata di Latina 14 aprile 2006, n. 257;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'appellata

N.6440/2006

Reg.Dec.

N. 5323 Reg.Ric.

ANNO 2006

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza dell'11 luglio 2006 relatore il Consigliere Uditi l'avv. e l'avv.....;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

La sig.a insegnante di scuola d'infanzia presso il ...
..... ha chiesto l'accesso alla documentazione
relativa al punteggio ex art. 33 L. n. 104/1992 attribuito alle colleghe
....., che la precedevano
nella graduatoria interna di per la individuazione dei docenti
soprannumerari.

Avverso il diniego di accesso opposto dall'Amministrazione, con la motivazione che la documentazione richiesta riguardando lo stato di salute di terze persone sarebbe sottratta all'accesso, a norma dell'art. 65, 5° comma, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, la sig.a ha proposto ricorso dinanzi al TAR Lazio, sede di Latina, per l'accertamento del diritto ad accedere alla documentazione anzidetta.

Con la sentenza indicata in epigrafe il TAR adito ha accolto il ricorso ritenendo che nella fattispecie il sacrificio delle esigenze di riservatezza sarebbe giustificato (a norma di quanto previsto dall'art. 60 D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) dal fatto che la ricorrente agisce a tutela del proprio diritto al lavoro – che è di rango almeno pari a quello alla riservatezza -.

Nei riguardi della anzidetta pronuncia hanno interposto appello la sig.a, e il di lei padre....., per l'assistenza del quale ha ottenuto i benefici previsti dalla legge n. 104/1992 che le hanno consentito di superare nella graduatoria dei soprannumeri la ricorrente in primo grado

I motivi di gravame prospettati con l'atto di appello avverso la sentenza di primo grado possono così riassumersi:

1) il richiamo dell'art. 60 D.Lgs. n. 193/2003, contenuto nella sentenza di primo grado, non costituisce motivazione sufficiente;

2) nessun riferimento viene operato all'art. 24, 7° comma, n. 241/1990 (come novellato dalla L. n. 15/2005) per il quale, nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, <<l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'art. 60 D.Lgs. n. 196/2003, in caso di dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale>>: nessun riferimento viene fatto poi all'art. 22 D.Lgs. n. 196/2003 che con riguardo ai dati sensibili riconosce il diritto d'accesso in ipotesi di assoluta necessità e lo nega laddove si riveli superfluo.

3) in particolare non si è tenuto conto delle disposizioni di cui ai commi 8 e 9, art. 22 D.Lgs. cit. i quali prevedono che il trattamento dei dati di soggetti terzi deve essere <<limitato alle sole finalità infraprocedimentali e interessato dalle operazioni strettamente necessarie ed indispensabili al perseguimento degli obiettivi amministrativi>>.

4) la richiesta di accesso è comunque inutile, poiché la ricorrente non ha interesse ad ottenere informazioni circa lo stato di salute del soggetto assistito dalla sig.a, ma semmai avrebbe solo interesse a dimostrare che non assiste il padre; in ogni caso essa è decaduta dalla possibilità di impugnare la graduatoria.

3) in subordine, l'accesso alla documentazione avrebbe dovuto essere consentito nella forma meno invasiva, vale a dire mediante la sola visione dei documenti o parti di essi la cui conoscenza fosse necessaria per difendere gli interessi giuridici del richiedente.

Si è costituita nel giudizio di appello la sig.a contestando la fondatezza dell'atto di appello del quale ha chiesto la reiezione.

DIRITTO

1. L'appello è infondato.

2. Va preliminarmente disattesa la eccezione di carenza di interesse prospettata dagli odierni appellanti sul presupposto che, essendo diventata ormai inoppugnabile la graduatoria in relazione alla quale è stato esercitato il diritto d'accesso, la conoscenza degli atti che hanno determinato la posizione degli interessati nella graduatoria stessa non arrecherebbe alcuna concreta utilità.

Al riguardo non può che richiamarsi l'orientamento costante di questo Consiglio secondo cui la nozione di <<situazione giuridicamente rilevante>> (contenuta nell'art. 22 L. n. 241/1990), per la cui tutela è attribuito il diritto di accesso, è nozione diversa e più ampia rispetto all'interesse all'impugnativa, e non presuppone necessariamente una

posizione soggettiva qualificabile in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo; così che la legittimazione all'accesso va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedurali oggetto dell'accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l'autonomia del diritto d'accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante alla impugnativa dell'atto.

È pertanto del tutto irrilevante, ai fini della esperibilità dell'azione ex art. 25 L. n. 241, la circostanza che la graduatoria in relazione alla quale è stata avanzata la richiesta di accesso non sia più suscettibile di impugnativa per decorrenza dei termini di legge.

3. Sotto altro profilo, con l'odierno atto di appello si contesta che la sig.a, ricorrente in primo grado ex art. 25 L. n. 241, possa avere interesse a conoscere lo stato di salute del soggetto per il quale l'appellante ha ottenuto i benefici previsti dalla legge n. 104/1992, con il risultato di ottenere una collocazione in graduatoria più favorevole (rispetto a quella conseguita dalla stessa...).

Si sostiene in particolare che la richiedente l'accesso avrebbe semmai interesse a dimostrare la mancata assistenza del genitore portatore di "handicap" da parte della sig.a

Ma una siffatta prospettazione non merita adesione per la ovvia considerazione che l'attribuzione del beneficio previsto dalla citata legge n. 104/1992 presuppone la mancanza di entrambe le condizioni: da un

lato, il riconoscimento di una patologia invalidante (secondo i parametri stabiliti dalla legge) in capo al soggetto legato da un determinato rapporto di parentela con il soggetto beneficiario della legge n. 104/1992; dall'altro, l'accertamento della assistenza effettiva prestata da quest'ultimo nei confronti del familiare portatore di handicap.

Per stabilire la corretta applicazione del beneficio in questione non si può dunque prescindere dal procedimento che ha condotto al riconoscimento della patologia invalidante in capo al genitore della sig.a

.....

4. Passando all'esame della questione centrale sulla quale si incentrano le difese della parte appellante, secondo cui nella fattispecie in esame dovrebbe accordarsi prevalenza alle esigenze della riservatezza trattandosi di "dati sensibili" di soggetti terzi (quali quelli relativi allo stato di salute di persone), debbono essere condivise le conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure.

Il problema relativo allo stabilire se il diritto alla riservatezza dei terzi costituisca, o meno, un ostacolo invalidabile all'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi è già stato risolto dalla Adunanza Plenaria e dalla successiva giurisprudenza di questo Consiglio di Stato nel senso che l'interesse alla riservatezza, tutelato dalla normativa mediante una limitazione del diritto d'accesso, recede quando l'accesso stesso sia esercitato per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti in cui esso è necessario alla difesa di quell'interesse; anche se per contemperare le diverse esigenze che stanno alla base della richiesta di accesso, da un lato, e della riservatezza dei terzi, dall'altro, l'art. 24 L.

n. 241 ha previsto che i richiedenti, a fronte di atti del procedimento relativi ai loro interessi, che riguardano la vita privata di terzi, non possono ottenere copia di documenti, né trascriverli, ma possono solo prendere "visione". (Cons. St., Ad. Plen. 4 febbraio 1997, n. 5; IV Sez., 24 marzo 1998, n. 498; V Sez. 22 giugno 1998, n. 923; VI Sez. 9 gennaio 2004, n. 14).

La riservatezza dei terzi può essere destinata a cedere a fronte del diritto di accesso anche quando, come nella fattispecie in esame, si tratti di dati idonei a rilevare lo stato di salute del soggetto stesso.

In tal caso infatti l'art. 60 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (cui fa rinvio l'art. 24 L. n. 241/1990 nel testo novellato dall'art. 16 L. 11 febbraio 2005, n. 15) prevede che l'accesso sia consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare è "di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile".

Orbene, nel caso in questione l'accesso richiesto dalla sig.a appare strumentale al conseguimento di un posto di lavoro, che potrebbe essere assegnato alla richiedente ove alla controinteressata non sia riconosciuto il beneficio di cui alla legge 104/1992, in relazione al quale è stato azionato il diritto d'accesso.

Non v'è dubbio pertanto che la sig.a, chiedendo di accedere alla documentazione concernente (anche) lo stato di salute del genitore cui la controinteressata ha dichiarato di prestare assistenza, agisse a tutela del proprio diritto al lavoro, e dunque di un diritto al

quale va riconosciuto senz'altro un rango almeno pari a quello relativo alla riservatezza dei dati concernenti la salute, come ha esattamente statuito il giudice di prime cure.

5. Alla stregua di rilievi che precedono risultano destituiti di fondamento i motivi di gravame prospettati nei confronti della sentenza impugnata e l'appello deve essere conseguentemente respinto, fermo restando che il diritto di accesso azionato dalla sig.a, investendo la sfera di riservatezza di soggetti terzi, va riconosciuto - conformemente a quanto stabilito nell'art. 24 L. n. 241 - nella forma limitata della possibilità di prendere visione della documentazione strettamente necessaria a consentire la tutela della situazione giuridica del richiedente.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali inerenti il presente grado di giudizio tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello in epigrafe indicato.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, l'11 luglio 2006 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori: ..

Presidente

Consigliere Est.

Consigliere

Consigliere

Presidente

Consigliere

Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il...27/10/2006
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA

CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addi.....copia conforme alla presente è stata
trasmessa

al

Ministero.....

.....

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907
n.642

Il Direttore della Segreteria